

## **TI\_GERICHTE 52.2006.73 vom 6. Juni 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.73](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.73)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.73 du 6 juin 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.73 del 6 giugno 2006

### **Regeste**

Ristrutturazione di un vecchio fabbricato nella zona di un nucleo particolarmente meritevole di conservazione

### **Erwägungen**

#### **E. 43**

PAmM) e la tempestività del ricorso (art. 46 PAmM) sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). Il sopralluogo invocato dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. 2. 2.1. L'art. 34 NAPR di Sigirino attualmente in vigore definisce gli interventi edilizi ammissibili nella zona dei nuclei tradizionali, che comprende anche quello di Osignano. Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a paragrafo 1 NAPR s'entito il preavviso dell'autorità cantonale competente, per tutti i nuclei sono ammessi gli interventi di riattamento o trasformazione degli edifici con elementi di valore storico o ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica. Dovranno in particolare essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e dovrà essere rispettato, nelle sue linee generali, lo schema di organizzazione interna dell'edificio, mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpo scala; art. 34 cpv. 2 lett. a paragrafo 2 NAPR). Deve inoltre essere rispettata la forma originaria del tetto; è esclusa la formazione di squarci nelle falde o la posa di pannelli solari. Per la copertura dovranno essere utilizzati i coppi o tegole laterizie rosse, a condizione che non siano piane (art. 34 cpv. 2 lett. a paragrafo 3 NAPR). Inoltre, fatta eccezione per il nucleo di Osignano (paragrafo 4) sono ammessi anche gli interventi di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. b e c NAPR, norma che a determinate condizioni consente anche di ampliare, rispettivamente di demolire e ricostruire gli edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti di particolare pregio storico e architettonico. In ragione delle peculiarità del nucleo in questione, nell'ambito dell'approvazione del PR 1987 il Consiglio di Stato aveva infatti escluso l'applicabilità delle lett. b e c ed esortato il comune di Sigirino ad elaborare un piano particolareggiato che disciplinasse separatamente gli interventi consentiti in questo importante comparto comunale, incluso nell'inventario federale dei siti da proteggere. Tale strumento pianificatorio è stato adottato dal comune nell'ambito della revisione generale del piano regolatore e si trova attualmente al vaglio dell'autorità dipartimentale per l'approvazione. 3. In concreto, il progetto prevede un'importante ristrutturazione dell'edificio in questione a fini abitativi. I muri perimetrali verrebbero innalzati di circa 40 cm allo scopo di rendere abitabile il secondo livello ottenuto mediante la creazione di una soletta. Tale intervento modifica l'altezza e di conseguenza la volumetria dell'edificio esistente e si pone quindi in contrasto con l'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR, che impone in

pratica la conservazione della sostanza edilizia esistente. La normativa SIA 380/1 cui si riferisce il ricorrente non assume alcun valore normativo e non pregiudica pertanto l'applicazione del diritto autonomo comunale. D'altra parte non può neppure essere condivisa la tesi del municipio secondo cui il tenore letterale dell'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione dei fabbricati. Tale disposto impone infatti perentoriamente il rispetto delle altezze e della volumetria dei singoli corpi di fabbrica, escludendo pertanto qualsiasi intervento di sopraelevazione. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio di cui gode il municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale, l'interpretazione fornita appare insostenibile. Neppure la sostituzione del vecchio tetto con un nuovo manufatto perfettamente perpendicolare rispetto al filo delle facciate O e E soddisfa i chiari requisiti posti dall'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR, in quanto verrebbe comunque alterata la foggia del manufatto originario, leggermente inclinato verso la facciata ovest. Analogamente, nemmeno la prevista realizzazione di numerose nuove finestre e di lucernari è conforme al suddetto disposto, che impone espressamente il mantenimento delle aperture esistenti e vieta la creazione di nuovi squarci sui tetti. Infine - seppure tale aspetto non sia stato ritenuto dalle precedenti istanze - neppure la prevista creazione di una nuova soletta per la realizzazione dell'appartamento sul secondo livello è conforme al citato disposto, in quanto tale manufatto è sicuramente suscettibile di alterare l'attuale schema di organizzazione interna dell'edificio. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, è irrilevante che il nuovo piano particolareggiato del nucleo di Osignano sembri entro certi limiti consentire ampliamenti limitati in altezza a aggiunte contenute. Tale strumento pianificatorio entrerà formalmente in vigore soltanto con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 39 LALPT). Conformemente al principio della legalità, ai fini del presente giudizio è tuttavia determinante solo il diritto attualmente in vigore. Resta in ogni caso riservata la facoltà dell'insorgente di presentare una nuova domanda di costruzione dopo l'approvazione del suddetto piano particolareggiato. 4. In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto, confermando integralmente il giudizio impugnato. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili, ritenuto che nessuna delle controparti è patrocinata da un avvocato. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di Sigirino; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: ; ; . terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.